



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3067 di data 6 giugno 2022

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione per la realizzazione di un nuovo sentiero escursionistico estivo che collega la stazione di monte della cabinovia Pian Frataces e la stazione di valle della funivia Sass Pordoi, nella skiarea del Belvedere di Canazei, in Comune di Canazei.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Thomas BORTOLAMEDI	componente supplente Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette

Partecipano, senza diritto di voto, Sara Sbetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Stefano Gatti, Antonio Nicolussi, Alessandro Silvestri e Stefano Tomasi del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 23 maggio 2022, prot. n. 348419, con la quale la società Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo sentiero escursionistico estivo che collega la stazione di monte della cabinovia Pian Frataces e la stazione di valle della funivia Sass Pordoi, nella skiarea del Belvedere di Canazei, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali presentati in allegato alla domanda evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'ing. Alessandro Rizzi, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	(S-21 06-RTa) Relazione.pdf	348919	23/05/2022	A02
2	(S-21 06-01a) Inquadramento.pdf	348919	23/05/2022	A03
3	(S-21 06-02a) Planimetria.pdf	348919	23/05/2022	A04
4	Relazione geologica realizzazione sentiero pedonale Belvedere-Passo Pordoi.pdf	348919	23/05/2022	A05

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un sentiero estivo di collegamento tra la stazione di monte della cabinovia "Pian Frataces – Gherdecia" e la stazione di valle della funivia Sass Pordoi al passo Pordoi. Scopo del progetto è quello di permettere ai clienti nel periodo estivo di poter usufruire degli impianti a fune, senza necessariamente prendere la macchina per raggiungere il passo Pordoi. Attualmente, infatti, non esiste un vero e proprio sentiero che collega la parte bassa del Belvedere al passo Pordoi; la gente sale lungo la pista da sci denominata "n. 7 – Pordoi". Il nuovo tracciato parte da quota 2.202 m s.l.m. e permette, dopo una breve discesa, di salire attraverso alcuni tornanti verso quota 2.230 m slm sul belvedere che domina la valle dell'Antermont, il gruppo del Sassolungo e il gruppo del Sella. Dal punto panoramico il tracciato in discende verso la pista da discesa "n. 7 – Pordoi" e infine risale gli ultimi tratti della pista fino al passo Pordoi a quota 2.236 m slm. Tecnicamente il tracciato viene realizzato in terra battuta mediante l'utilizzo di un piccolo mezzo meccanico. Sarà posta estrema cura nel permettere un corretto deflusso delle acque superficiali meteoriche evitando dilavamenti delle superfici scavate o di quelle limitrofe. La cotica erbosa asportata sarà riposizionata in loco per ripristinare la naturalità dei luoghi.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, ai lavori di realizzazione di un nuovo sentiero escursionistico estivo che collega la stazione di monte della cabinovia Pian Frataces e la stazione di valle della funivia Sass Pordoi, situato nella skiarea del Belvedere di Canazei, in Comune di Canazei, quali risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle seguenti prescrizioni tecnico-operative:
 - la larghezza del nuovo tracciato non dovrà superare il metro;
 - i rinverdimenti dovranno essere effettuati con particolare cura allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi e andranno mantenuti nel tempo fino al loro completo consolidamento;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi al fine anche di evitare incanalamenti e fenomeni di erosione da acque meteoriche
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione degli interventi di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste;
7. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr